



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Determinazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale. Compartecipazione dei Comuni alla copertura dei rimborsi alle aziende del TPL per minori introiti derivanti dalla vendita di titoli di viaggio a tariffa agevolata.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Gestione del Trasporto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio "Territorio, Ambiente ed Energia", che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di sostituire le disposizioni delle DD.GG.RR. n. 1155 del 19/07/2010; n. 1388 del 27/09/2010 e n. 1652 del 07/12/2011 con le disposizioni definite nell'allegato 1 alla presente deliberazione.
2. Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente atto è assicurata dalla disponibilità esistente sul Capitolo n. 42701101 del bilancio 2013, pari ad € 3.598.713,54;
3. Di autorizzare il dirigente della P.F. gestione del Trasporto ad adottare gli atti di competenza per l'attuazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

- Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge finanziaria 2013)”;
- Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 46 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1787 del 28/12/2012 di adozione del Programma Operativo Annuale 2013 (POA 2013);
- L. R. n. 45 del 24/12/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche);
- D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010 (L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale - Determinazione dei criteri e modalità di concessione dei benefici.);
- D.G.R. n. 1388 del 27/09/2010 (L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale - Rettifica della D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010, Allegato 1, p.to 8: Proroga della scadenza del periodo transitorio.);
- D.G.R. n. 1652 del 07/12/2011 (L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale – Modifica della D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010. Rimborso integrale alle aziende del TPL dei minori introiti sui titoli di viaggio agevolati venduti.)

La L.R. n. 45/98, all’art. 24, comma 1, lett e) attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio per alcune categorie di utenti classificabili come “socialmente deboli”.

Attualmente il sistema delle agevolazioni tariffarie nel T.P.L. è regolamentato con la D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010, integrata successivamente dalle DD.GG.RR. n. 1388 del 27/09/2010 e n. 1652 del 07/12/2011, e che definisce i criteri per la concessione dei benefici.

Il costo annuo a carico della Regione per il mantenimento dell’attuale sistema delle agevolazioni tariffarie nel TPL è attestato in circa 4,7M€, mentre per il 2013 il bilancio regionale stanziava 3,6M€, sul capitolo n. 42701101, con un disavanzo pertanto di 1,1M€ che, unito al disavanzo del 2012, di circa € 600.000,00 non coperto dall’assestamento di bilancio 2012, ne deriva un disavanzo complessivo a carico del bilancio 2013 di oltre 1,7M€.

Si rende pertanto necessario intervenire nel sistema delle agevolazioni tariffarie al fine di ridurre il disavanzo a carico della Regione prevedendo la compartecipazione dei Comuni alla copertura dei minori introiti per le aziende oltre all’obbligo a carico dei medesimi, di effettuare a cadenza annuale accertamenti a campione sulle autocertificazioni presentate dagli interessati, per garantire una maggiore accuratezza rispetto al compito, previsto dalla normativa, dell’accertamento per i residenti, che fanno richiesta di accesso ai benefici, della sussistenza dei requisiti ed il rilascio della relativa certificazione.

Ipotizzando una compartecipazione di tutti i comuni nella misura del 5% del costo totale, la Regione beneficerebbe di un risparmio stimabile in circa 200.000,00 €/anno.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. Di sostituire le disposizioni delle DD.GG.RR. n. 1155 del 19/07/2010; n. 1388 del 27/09/2010 e n. 1652 del 07/12/2011 con le disposizioni definite nell’allegato 1 alla presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente atto è assicurata dalla disponibilità esistente sul Capitolo n. 42701101 del bilancio 2013, pari ad € 3.598.713,54;
3. Di autorizzare il dirigente della P.F. gestione del Trasporto ad adottare gli atti di competenza per l'attuazione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Gabriele Frigio)

Posizione di Funzione Trasporto Pubblico Locale

VISTO
Il dirigente responsabile
(dott. Sergio Strali)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla applicazione del presente atto, di euro 3.598.713,54 trova copertura finanziaria dalla disponibilità esistente sul capitolo n. 42701101 del Bilancio 2013.

LA RESPONSABILE
della P.O. Controllo Contabile della Spesa 3
Giuseppina Giorgi

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"Infrastrutture, Trasporti ed Energia"**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

Il dirigente del servizio
(Ing. Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. pagine di allegati.

Il Segretario della Giunta
(dott. ssa Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Criteria e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1.1 Le aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono tenute a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:

Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;

At) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta eventualmente estesa ad un'area urbana connessa, limitatamente ai beneficiari appartenenti alle categorie A1 e A2 di cui al successivo punto 2.1 o ad essi equiparati;

An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta eventualmente estesa ad un'area urbana connessa, limitatamente ai beneficiari appartenenti alle categorie A1, A2 e G di cui al successivo punto 2.1 o ad essi equiparati;

Cb) Carnet di 10 biglietti per il T.P.L. su gomma, nominativi ed acquistabili esclusivamente presso le rivendite autorizzate dalle aziende entro il limite individuale di n. 1 (uno) carnet al mese, con scadenza pari all'anno solare e validi sia per le linee urbane che per le linee extraurbane;

e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;

g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");

1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; hanno caratteristiche diverse da quelle dei titoli di viaggio di cui alla l.r. 21 luglio 1992, n. 31; e sono rilasciati dietro esibizione della *tessera di* cui al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.

1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della *certificazione* di cui al punto 5 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 I titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. g), riportano a stampa l'indicazione "titolo di viaggio a tariffa agevolata"; sono rilasciati dietro esibizione della *certificazione* di cui al punto 4 e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.5 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale.

2. Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

2.1 Hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 1.1, con le modalità previste nella tabella tariffaria di cui al punto 3.1, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

a1) Tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;

a2) Tutti coloro che, senza presentare alcuna certificazione relativa al reddito, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).

b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

c1) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);

c2) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia compresa tra il limite inferiore di € 6.500,00 (compreso) ed limite superiore di € 13.000,00 (escluso);

d) cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.;

e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonchè cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);

f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);

g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- h1) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso). Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
- h2) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore al limite di € 13.000,00 (compreso). Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.
- i) Tutti coloro che sono in attesa di riconoscimento da parte dello Stato italiano del diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione, limitatamente ai titoli di viaggio previsti ai punti 1.1.c e 1.1.d, per i quali le aziende sono tenute al rilascio gratuito di detti titoli di viaggio.
- l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso).*

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1 gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Carnet di biglietti (Cb)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)
a1)	5%	5%	5%	5%	50%	n.p.
a2)	35%	35%	35%	35%	50%	n.p.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b)	gratuito	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c1)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
c2)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
d)	gratuito	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
e)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	n.p.	50%	50%
h1)	gratuito	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
h2)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
i)	n.p.	n.p.	n.p.	gratuito	n.p.	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Certificazione delle agevolazioni

- 4.1 Per usufruire dei benefici previsti dalla presente deliberazione, gli interessati devono munirsi di apposita *certificazione*, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, *che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti come specificato nel successivo punto 6*, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. *E' obbligatorio per i Comuni, ad ogni stampa della certificazione, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni certificato.*
- 4.2 I Comuni certificano il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE (o la dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo), rilasciata ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio.
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, certificare più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità.
- 4.4 Le certificazioni di agevolazione rilasciate dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1, hanno tutte scadenza coincidente con l'anno solare e rispecchiano il seguente modello formale:

» CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.

Ai sensi della D.G.R. n. e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)</p>	<p> Foto:</p>
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Nominativo
Data di Nascita
Codice Fiscale
Accompagnatore
Residenza - Indirizzo
Residenza - CAP
Residenza - Citta
Residenza - Telefono
Lavoro - Indirizzo
Lavoro - CAP
Lavoro - Citta
Fax
Email
<p>DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)</p>	<p></p>
ID Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Codice Azienda/Ente	(preassegnato SISTAG)
Tipo di agevolazione
Data di primo rilascio
Data ultima convalida
Validità
Data eventuale annullamento
Data di scadenza	31/12/XXXX
Percorso di validità / Annotazioni
<p>ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE</p> <p>.....</p>	
<p>ELENCO TITOLI ACQUISTATI</p> <p>.....</p>	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:

4.5 Gli utenti muniti della certificazione di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende del trasporto pubblico su gomma.

4.6 Per le categorie h), i) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della certificazione è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.

5. Anagrafe delle agevolazioni

5.1 I Comuni devono procedere al rilascio delle certificazioni di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;
- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- *Il percorso di validità prescelto.*

5.2 Le aziende devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, entro le seguenti scadenze di ogni anno: 15/04 per i titoli venduti tra gennaio e marzo, 15/07 per i titoli venduti tra aprile e giugno, 15/10 per i titoli venduti tra luglio e settembre, 31/01 dell'anno successivo per i titoli venduti tra ottobre e dicembre. Decorsi tali termini la Regione Marche consolida i dati trasmessi e li considera definitivi ai fini delle verifiche di cui al punto 6. Non è possibile per le aziende trasmettere i dati per i periodi consolidati.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 1 della D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Carnet di biglietti (Cb)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)
a1)	95%	95%	95%	95%	50%	n.p.
a2)	65%	65%	65%	65%	50%	n.p.
b)	100%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c1)	75%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
c2)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%	50%
d)	100%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
e)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	n.p.	50%	50%
h1)	100%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
h2)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	50%	n.p.
i)	n.p.	n.p.	n.p.	100%	n.p.	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

6.2 I titoli di viaggio di cui al punto 1, rilasciati gratuitamente agli accompagnatori dei soggetti titolari del diritto all'accompagnamento ai sensi del punto 2.4 sono rimborsati con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi.

6.3 La liquidazione dei rimborsi spettanti alle aziende di trasporto avviene ogni semestre:

- Per il 95% a carico della Regione Marche, mediante Decreto del Dirigente della P. F. Gestione del Trasporto;
- Per il restante 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel semestre di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.

6.4 La liquidazione dei rimborsi alle aziende di trasporto, sia da parte della Regione Marche che dei Comuni, è subordinata alla presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio, ed a seguito di verifica della corrispondenza, da parte della Regione e dei Comuni, tra gli importi fatturati e quelli risultanti dai riepiloghi calcolati in base ai dati trasmessi nel sistema informativo di cui al p.to 6 e relativi al semestre in esame.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 6.5 Gli importi corrispondenti al primo semestre (da gennaio a giugno compresi), previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati entro il 30 settembre dell'anno in corso per le fatture commerciali relative a detto periodo e pervenute entro il 31 agosto. Quelli relativi al secondo semestre (da luglio a dicembre compresi) sono erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura massima del 75% della cifra maturata per il primo semestre, entro il 31 dicembre dell'anno in corso e, per la restante parte, entro il 31 marzo dell'anno successivo per le fatture commerciali relative a detto periodo e pervenute entro il 28 febbraio.
- 6.6 Le fatture commerciali devono essere inviate con allegato il prospetto di rimborso stampato direttamente dal sistema SISTAG. Le fatture commerciali, inoltre, nella parte descrittiva devono riportare con chiarezza il periodo di riferimento e, nel caso del secondo semestre, devono essere emesse per l'importo totale relativo a detto periodo, distinguendo tra quota erogata in acconto e quota dovuta a saldo.
- 6.7 *In caso di inadempimento, da parte dei Comuni, dell'obbligo di compartecipazione in quota parte al rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti, potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.*

7. Sanzioni

- 7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.
- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 *I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 20% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo é facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dal 15/07/2013.

8.2 *Entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione le amministrazioni comunali devono comunicare alla Regione Marche gli estremi della propria Delibera di Giunta Comunale con la quale il comune aderisce alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti come specificato nel precedente punto 6. Per i Comuni che non daranno tale adesione sarà interdetta la possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, a decorrere dalla data di cui al punto 8.1.*

8.3 Entro data di cui al punto 8.1 le amministrazioni comunali che *hanno aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti come specificato nel precedente punto 6*, dovranno provvedere al riesame, sulla base delle predette disposizioni, della sussistenza del beneficio per tutti coloro che sono già titolari di certificazione di cui al punto 2.1.I), ed alla ristampa delle certificazioni di agevolazione di cui al punto 4, in corso di validità, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010 e ss.mm.ii., provvedendo al contestuale ritiro ed annullamento delle medesime. Decorso tale termine, tutte le certificazioni rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 1155 del 19/07/2010 e ss.mm.ii. dovranno ritenersi non più valide.

8.4 Le certificazioni di cui al punto 4, rilasciate dai comuni a seguito del riesame di cui al punto 8.3, ai sensi della presente deliberazione, hanno scadenza 31/12/2014.